

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

41.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia e all'estero (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (252-B)	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3, 5	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Aniasi Aldo	5	Nuove norme in materia di borse di studio universitarie (<i>Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (4296) ...	5
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	7, 8, 9
Buonocore Vincenzo	4	Buonocore Vincenzo, <i>Relatore</i>	5, 8
Servello Francesco	5	Poli Bortone Adriana	8
Soave Sergio	4	Soave Sergio	7, 8
		Zoso Giuliano, <i>Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica</i>	7, 9
		Sull'ordine dei lavori:	
		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	9

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,15.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Labriola ed altri: Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (252-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Labriola, Biondi, Aniasi, Azzaro, Bassanini, Caria, Casati, Seppia, Pietrini e Sterpa: « Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 2 agosto 1989 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1989.

Comunico che, in data 8 novembre 1989, le Commissioni I e V hanno espresso parere favorevole.

Sulle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato riferirò io stesso, sostituendomi al relatore, onorevole Amalfitano.

Nel ricordare che il testo, approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 2 agosto 1989, è stato modificato in data 26 ottobre 1989 dalla VII Commissione permanente del Senato, premetto che

le modifiche apportate dal Senato riguardano soltanto i due primi articoli del testo originario: in particolare, al comma 1 dell'articolo 1 è prevista l'erogazione dei contributi all'Istituto dell'Enciclopedia italiana attraverso la corresponsione annua non più di un miliardo di lire ma di una somma globale di 3 miliardi, senza tuttavia precisare i termini di attribuzione; mentre al comma 1 dell'articolo 2 viene elevato il numero dei componenti il comitato cui è demandato il compito di individuazione degli interventi e dei programmi previsti ai sensi dell'articolo 1.

Credo che la Commissione, considerato il carattere delle modifiche apportate, possa senz'altro approvare il testo pervenutoci dal Senato.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Mi rimetto alle valutazioni espresse dal relatore ed alle deliberazioni che la Commissione intenderà assumere.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche,

testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo annuale di lire 1.000 milioni.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Al fine di garantire all'Amministrazione dello Stato e alle istituzioni culturali italiane all'estero, ivi compresi gli istituti di cultura e le scuole, l'utilizzo di attrezzature tecnologiche, competenze specialistiche e metodologie di lavoro culturale, necessarie alla realizzazione di studi, ricerche, testi e programmi multimediali per l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero, per la promozione della conoscenza del patrimonio culturale e artistico del paese, per esigenze di aggiornamento qualificato e di didattica avanzata, è corrisposto all'Istituto della Enciclopedia italiana un contributo di lire 3.000 milioni.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo modificato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri e due del Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. L'individuazione degli interventi e dei programmi di cui all'articolo 1 è demandata a un Comitato composto da undici membri, del quale fanno parte, oltre al direttore generale dell'Istituto dell'enciclopedia italiana, due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, due del Ministero per i beni culturali e ambientali, due del Ministero degli affari esteri, due del Ministero della pubblica istruzione e due del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e stabilisce periodicamente le iniziative da realizzare in relazione ad esigenze urgenti o di preminente interesse per le Amministrazioni di cui al comma 1.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dalla VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista sul provvedimento in esame, in quanto i rilievi e le perplessità di natura costituzionale e giuridica riguardanti l'ente sono stati superati dai pareri della I Commissione affari costituzionali.

VINCENZO BUONOCORE. Il gruppo democratico cristiano voterà a favore della

proposta di legge 252-B, in considerazione del sostanziale accoglimento da parte del Senato del testo approvato dalla nostra Commissione.

ALDO ANIASI. Signor presidente, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo socialista sul provvedimento in esame, recante norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia e all'estero, desidero esprimere la nostra soddisfazione per la sollecita approvazione.

FRANCESCO SERVELLO. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale si associa al parere favorevole espresso dai rappresentanti dei gruppi comunista, democratico cristiano e socialista.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge n. 252-B, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Labriola ed altri: « Norme in materia di collaborazione tra lo Stato e l'Istituto dell'Enciclopedia italiana per la realizzazione di iniziative culturali in Italia ed all'estero » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato)* (252-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Baruffi, Bordon, Buonocore, Cafarelli, Casati, Ciliberti, Cordati Rosaia, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Mensorio, Pisicchio, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Seppia, Soave, Tesini e Viti.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di borse di studio universitarie (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4296).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di borse di studio universitarie », già approvato dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 18 ottobre 1989.

Il relatore, onorevole Buonocore, ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, com'è noto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 vietava alle università non solo di concedere, ma anche di amministrare le borse di studio bandite da altri organismi la cui gestione quindi veniva affidata a fondazioni o enti esterni.

Il disegno di legge n. 4296, presentato a suo tempo dai ministri della pubblica istruzione, onorevole Galloni, e per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, onorevole Ruberti, colma la lacuna esistente rimuovendo gli ostacoli di natura normativa: in sostanza, con una innovazione di grande rilievo, affida alle università ed agli istituti di istruzione universitaria la gestione delle borse di studio conferite da altri enti od organismi, consentendo altresì la possibilità di concessione diretta delle borse stesse di studio attingendo ai fondi pervenuti dal Ministero oppure alle somme disponibili in bilancio.

Nell'articolo 1 infatti si sancisce, con una sorta di preveggenza raccordo con la legge sugli ordinamenti didattici, il confe-

rimento di borse di studio per la frequenza ai corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsto dallo statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca postdottorato, nonché per i corsi di perfezionamento all'estero. Ferma restando la disciplina unica dettata dal punto di vista finanziario ed amministrativo, la tipologia di queste borse di studio risulta diversificata a seconda dei titoli che le università sono autorizzate a concedere.

Un altro carattere innovativo del disegno di legge in esame è rappresentato dal principio del decentramento. Su di esso vorrei richiamare l'attenzione della Commissione perché, fino ad ora, essendo stata abolita dal decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, la possibilità per le università di istituire borse di studio o di amministrarle, le poche concesse erano accentrate sia dal punto di vista della concessione e, quindi, del giudizio, sia da quello della gestione. L'articolo 7, comma 1, prevede infatti che « Il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto dall'articolo 3 ». Prima, invece, il conseguimento del dottorato di ricerca comportava il giudizio di una commissione nazionale e non poteva, di conseguenza, essere ripartito il fondo. Si può constatare la presenza di uno *hiatus* tra la concessione e l'amministrazione della borsa di studio.

Gli articoli 2, 3, 4 e 5 del disegno di legge provvedono ad individuare le norme peculiari a seconda del diverso settore cui si riferiscono le borse di studio: corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, postdottorato di ricerca.

Voglio altresì sottolineare come, oltre al principio del decentramento e, quindi, dell'amministrazione dei fondi, il comma

2 dell'articolo 7 conceda la facoltà alle università di integrare il fondo destinato alle borse di studio — ove non risultino disponibilità finanziarie sufficienti — con finanziamenti provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.

Il comma 3 dell'articolo 7 demanda al consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio — l'operazione deve, pertanto, essere effettuata preventivamente e non può essere oggetto di provvedimenti singolari — di provvedere all'erogazione di questi fondi con il parere del senato accademico (e chi conosce il mondo universitario sa benissimo quanta importanza rivesta questo organo, cui sono state conferite competenze di carattere primario), ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. Infine, con il comma 5 dell'articolo 7 si prevede che le università debbano destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di perfezionamento all'estero.

Di assoluta rilevanza nell'ottica del provvedimento risulta l'articolo 6, in quanto con esso si disciplinano le norme procedurali comuni, tra le quali si colloca il divieto del cumulo delle borse di studio. Tale materia ha costituito oggetto di lunghe diatribe e discussioni in considerazione dell'« andazzo » esistente, secondo cui era possibile cumulare borse di studio assegnate da enti diversi, ma erogate con fondi statali. Intendo sottolineare tuttavia un aspetto di carattere formale allorché, al comma 2, si stabilisce che: « Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo ». Il fatto è semantico poiché sembra cumulare, con riguardo allo stesso oggetto, un complemento di specificazione con un complemento oggetto.

Sempre con riferimento all'articolo 6, vorrei sottoporre all'attento vaglio della Commissione quanto previsto dal comma 4. In esso, sostanzialmente, si demanda ad un decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica — mi auguro che ciò avvenga immediatamente, anche se sono convinto che, grazie

al ministro Ruberti, tutto ciò si realizzerà — non tanto la misura piena delle borse di studio (mi rendo conto che è teoricamente e concettualmente assimilabile, dal momento che uno stanziamento relativo a tale settore ancora non esiste), quanto piuttosto « la misura minima delle borse nonché i limiti alla natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire ».

Altrettanto rilevante risulta essere il successivo comma 5, anzi lo definirei « sacrosanto ». Sono un uomo di scuola e, quindi, spero che la disposizione venga rispettata: tuttavia, non posso sottacere che se finora ciò non è avvenuto, lo si deve alla responsabilità dei professori universitari. Tale comma prevede che « I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza della stessa »: si tratta di una norma centrale, in quanto la remora ad istituire borse di studio — e soprattutto il divieto sancito dal citato decreto presidenziale n. 382 nei confronti delle università — erano motivati dall'esigenza di non creare un nuovo precariato. Si verificava (e la Commissione può darne atto perché ha seguito tali problemi, anche se io li ho vissuti dall'interno) che i ricercatori confermati, cioè i contrattisti, i borsisti e gli assegnisti, superavano il giudizio di idoneità — sulla cui congruità non intendo soffermarmi — poiché erano stati impegnati in attività didattiche, in assenza di personale idoneo. Di conseguenza, è risultato molto facile per alcune di queste categorie ricorrere al TAR, ottenendo il riconoscimento delle mansioni svolte.

Credo che ci troviamo di fronte un disegno di legge rilevante e centrale per il futuro delle università, la cui entrata in vigore consentirà sia di colmare la lacuna rappresentata dalla sclerosi e dall'invecchiamento del personale, sia di risolvere il problema del reclutamento dei giovani.

Mi auguro pertanto che venga approvato sollecitamente, in considerazione anche del fatto che la situazione nelle uni-

versità da questo punto di vista non migliora, ma peggiora quotidianamente.

Lo stato di disagio con cui i ricercatori stanno portando avanti determinate rivendicazioni, nonché le polemiche scoppiate con Ruberti (che sembrano riecheggiare quelle registratesi ai tempi del provvedimento concernente lo *status* giuridico dei ricercatori), rappresentano un segno preoccupante. Nella mia qualità di relatore, devo anche denunciare l'ispessirsi di un fenomeno che, pur emergendo negli anni passati, sta assumendo una corposità maggiore, e cioè l'abbandono della ricerca scientifica da parte dei migliori laureati. Ciò è già evidente nei settori umanistico e giuridico, ma sta propagandosi anche in quello tecnologico dal momento che l'offerta di lavoro (soprattutto in alcune zone del nord, in campi come l'elettronica, l'idraulica e la chimica), è vieppiù allettante.

Il disegno di legge n. 4296 tenta di invertire questa tendenza, creando una situazione nuova: per tale motivo, ne raccomando l'approvazione da parte della Commissione.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alla esauriente illustrazione del relatore, se non l'invito alla Commissione ad approvare sollecitamente il provvedimento al nostro esame, atteso vivamente dalle università per fronteggiare le lacune denunciate.

SERGIO SOAVE. Signor presidente, il gruppo comunista chiede una breve sospensione della seduta, al fine di riflettere sulla relazione dell'onorevole Buonocore.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta, sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9,50, è ripresa alle 10.

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del provvedimento. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ADRIANA POLI BORTONE. Signor presidente, vorrei sottolineare un aspetto del provvedimento: il comma 7 dell'articolo 6 prevede che ai dipendenti pubblici, i quali fruiscono di borse di studio, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza la corresponsione di alcun assegno. Tale periodo è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Questa disposizione, però, non vale per i borsisti i quali, se dovessero ottenere un incarico dal provveditorato, non potrebbero assumerlo atteso il conferimento della borsa di studio. Per sanare tali situazioni, presentai una proposta di legge auspicando il suo inserimento nell'ambito della riforma pensionistica, che però non è stata mai attuata.

Non so se sia possibile introdurre la materia nel provvedimento al nostro esame, in quanto probabilmente su di essa devono esprimersi le Commissioni competenti.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. In effetti, è un problema che necessita del parere della Commissione lavoro.

ADRIANA POLI BORTONE. Non vorrei che l'inserimento di questa previsione ostacolasse l'iter legislativo del provvedimento, tuttavia sarebbe opportuno cogliere l'occasione offerta dal disegno di legge n. 4296 per sancire una norma di salvaguardia nei confronti dei borsisti. Non è possibile, infatti, che un giovane di 29 anni, il quale abbia usufruito di una borsa di studio, arrivato all'età di 33 o 35 anni non abbia nulla da rivendicare in termini di assistenza e di previdenza.

PRESIDENTE. Sotto questo profilo vorrei richiamare all'attenzione dei colleghi un problema che considero rilevante. Credo vi sia un elemento prioritario e urgente relativo all'attribuzione delle competenze proprie del Ministero alle singole università: di conseguenza, se aggiungessimo elementi che fuoriescono da questo profilo — pur giusto — poiché ri-

guardano aspetti previdenziali, rischieremo di non approvare il provvedimento.

Pur constatando l'importanza dei rilievi secondo i quali per il conseguimento della laurea è permesso il riscatto degli anni universitari, mentre ciò non è consentito per le borse di studio, suggerirei di segnalare alla Commissione lavoro il problema, al fine di pervenire ad una soluzione. Si potrebbe invitare tale Commissione, allorché affronterà la materia previdenziale, a tenerne conto, il che potrebbe consentirci di approvare rapidamente il disegno di legge n. 4296 senza entrare nel merito di una questione complessa, qual è appunto quella relativa agli aspetti previdenziali che, probabilmente, ripeto, non potremmo inserire nel testo; la Commissione lavoro invece potrebbe non solo includerla nell'ambito di tematiche più vaste, ma anche sollevare un problema reale.

La nostra Commissione potrebbe comunque presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a risolvere la questione.

SERGIO SOAVE. Preannuncio che il gruppo comunista si riserva di intervenire in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VINCENZO BUONOCORE, *Relatore*. Il rilievo formulato dall'onorevole Poli Bortone è molto sentito nel mondo accademico, tant'è che già nel periodo di vigenza dei contratti, delle borse e degli assegni di studio, i borsisti, i contrattisti e gli assegnisti fecero istanza ai consigli di amministrazione delle università affinché venisse riconosciuto loro il relativo trattamento assicurativo e previdenziale. Molte università accolsero la richiesta di stanziamento di fondi dai propri bilanci; poiché però l'ammontare complessivo divenne consistente e si determinò il rischio di delineare le caratteristiche del rapporto di lavoro, parecchi atenei risolsero

il problema stipulando contratti di assicurazione di diritto privato a carico delle università, mentre altri, più severi, a carico degli stessi borsisti (per i quali, tra l'altro, vi è il problema della permanenza nelle strutture universitarie). Ma nel caso in cui un borsista subisse un infortunio nell'università, chi risarcirebbe il danno? Voglio sottolineare altresì che una norma del genere risolve il problema dei dipendenti pubblici, non quello degli incaricati.

Sono d'accordo nel sottoporre il problema alla Commissione lavoro, che, ne sono convinto, avanzerà obiezioni. D'altra parte, se garantissimo ai borsisti un trattamento di quiescenza di questo tipo, probabilmente si « chiuderebbe il cerchio », ma si configurerebbe anche un vero e proprio rapporto di lavoro.

In conclusione, concordo con la linea metodologica proposta dal presidente, data la spinosità del problema che interviene in un periodo di fruizione degli assegni e delle borse di studio ed esprimo l'auspicio che, in caso di modifiche al provvedimento in discussione, si agisca con la massima celerità per venire incontro alle aspettative del mondo universitario.

GIULIANO ZOSO, *Sottosegretario di Stato per l'università e per la ricerca scientifica e tecnologica*. Mi associo alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento, in attesa dei prescritti pareri delle Commissioni I, V e IX.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Comunico che la discussione degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno è rinviata alla prossima settimana, non essendo ancora stati acquisiti i prescritti pareri.

La seduta termina alle 10,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 7 dicembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO